

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2573 del 21/05/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. ATTIVITÀ: LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA DEL COMMERCIO N. 91/97
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2665 del 21/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L.

ATTIVITÀ: LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA DEL COMMERCIO N. 91/97

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 2731 del 5/06/2019 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. (C.F. 00291660330), rilasciata con provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune di Piacenza n. 4312/2018 in data 13/06/2019, per l'attività di "*produzione di lavorazione materie plastiche*" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Piacenza, via del Commercio n. 91/97, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;

## Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D. P.R. n° 59/2013, dalla ditta CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. (C.F. 00291660330), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza in data 27/01/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 12583, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 2731 del 5/06/2019, per l'attività di "lavorazione materie plastiche" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Piacenza, via del Commercio n. 91/97, relativamente al titolo ambientale "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi";
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 17287 del 3/02/2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 46821 del 25/03/2021, n. 46823 del 25/03/2021 e n. 61536 del 21/04/2021;

**Considerata** l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, dalla quale risulta che:

- i. tra le prescrizioni imposte con l'AUA vigente risulta la seguente:
  - *"al fine di quantificare meglio le emissioni diffuse dovranno essere effettuate due campagne di monitoraggio, una nell'anno 2019 (nel periodo estivo) ed una nell'anno 2020 (nel periodo invernale):*
    - *ai torrini denominati da E1A ad E1N, E2A, E2B, E3A, E3B, da E10A ad E10L devono essere effettuati monitoraggi per la determinazione della portata, dei COV speciati e dei COV espressi come Ctot nonché delle aldeidi. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi (in particolare per quanto attiene il carico produttivo degli impianti) devono essere annotate sui certificati di analisi. Per la definizione delle modalità operative il gestore dovrà rapportarsi con il ST di Arpae. I metodi sono quelli sopra riportati;*
    - *contestualmente ai monitoraggi da effettuarsi sui torrini da E1A ad E1N, E2A, E2B, E3A, E3B, da E10A ad E10L devono essere effettuate indagini in ambiente di lavoro miranti alla determinazione dei COV speciati e delle aldeidi. Per i controlli in ambiente di lavoro le condizioni di lavoro, le metodiche ed il numero dei campionamenti il gestore dovrà preventivamente rapportarsi con il ST di Arpae di Piacenza;*
    - ***l'esito di ciascuna campagna deve essere trasmesso ad Arpae di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza entro 45 giorni dalla sua effettuazione. Si fa riserva di modificare i limiti e le prescrizioni del presente atto in base all'esito di tali monitoraggi;"***
- ii. in merito a quanto sopra riportato, la ditta evidenzia che si è verificata una drastica riduzione dei carichi di lavoro, causata da un decremento degli ordini per effetto della progressiva eliminazione dal mercato degli oggetti di plastica monouso a seguito della direttiva Europea 904/2019, aggravato dalla contingente situazione causata dalla pandemia attuale, e che pertanto il carico medio di lavoro ha visto il funzionamento di due macchine sulle sedici presenti rendendo impossibile l'attuazione del piano di monitoraggio entro le date indicate: date le condizioni attuali, risulterebbe possibile effettuare solo monitoraggi con attività notevolmente ridotta nel reparto monouso, mirato alla determinazione dei COV speciati e delle aldeidi in prossimità di una macchina in funzione ed a torrini spenti, nel punto più vicino allo stampo, ed un secondo rilievo nella postazione dell'operatore; relativamente all'altro reparto, viene proposto di procedere con un monitoraggio in ambiente di lavoro con indagini in alcune postazioni di lavoro ed in centro ambiente, sempre con torrini spenti, per valutare la situazione peggiore;
- iii. l'istanza di AUA prevede l'installazione di una nuova linea di tampografia e la realizzazione di una nuova emissione denominata E14;

**Atteso** che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

**Considerato che**, con nota prot. n. 18398 del 5.02.2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Rilevato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 55962 del 13.04.2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole, relativamente alla matrice aria, con prescrizioni, tra le quali si richiama in particolare la seguente:
  - *effettuare, nel reparto monouso, un monitoraggio in ambiente di lavoro mirante alla determinazione di COV e aldeidi in condizioni di torrini accesi e portoni chiusi;*
- nota prot. n. 79062 del 9.04.2021 (prot. Arpae n. 55102 del 9.04.2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole,

richiamando la necessità a) di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate con quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015; b) in presenza di torri evaporative, di ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi"; c) di trasmettere:

- i risultati dei campionamenti personali su gruppi omogenei di lavoratori presenti nei due reparti: i campionamenti dovranno essere almeno 3 per gruppo omogeneo identificato ed effettuati con torrini accesi e portoni chiusi, nella stagione estiva e nelle condizioni di lavoro più gravose (tipologia di materia prima, quantitativi e numero di macchine in funzione contemporaneamente);
  - la speciazione delle aldeidi e degli alcheni, in quanto rappresentano i composti comunemente emessi;
- nota prot. n. 36849 del 22.03.2021 (prot. Arpae n. 44153 del 22.03.2021) - Comune di Piacenza parere favorevole, con prescrizioni, per le emissioni in atmosfera;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### DISPONE

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. (C.F. 00291660330), con sede legale in Piacenza (PC), via del Commercio n. 91/97, per l'attività di "*lavorazione materie plastiche*" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Piacenza, via del Commercio n. 91/97, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

##### EMISSIONE N. 1A REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

##### EMISSIONE N. 1B REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

##### EMISSIONE N. 1C REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

##### EMISSIONE N. 1D REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno

Altezza minima	9	m
<b>EMISSIONE N. 1E REPARTO PRODUZIONE</b>		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
<b>EMISSIONE N. 1F REPARTO PRODUZIONE</b>		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
<b>EMISSIONE N. 1G REPARTO PRODUZIONE</b>		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
<b>EMISSIONE N. 1H REPARTO PRODUZIONE</b>		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
<b>EMISSIONE N. 1I REPARTO PRODUZIONE</b>		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
<b>EMISSIONE N. 1L REPARTO PRODUZIONE</b>		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
<b>EMISSIONE N. 1M REPARTO PRODUZIONE</b>		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
<b>EMISSIONE N. 1N REPARTO PRODUZIONE</b>		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
<b>EMISSIONE N. 2A REPARTO TAMPOGRAFIA</b>		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
<b>EMISSIONE N. 2B REPARTO TAMPOGRAFIA</b>		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
<b>EMISSIONE N. 3A OFFICINA</b>		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
<b>EMISSIONE N. 3B MAGAZZINO NOTTURNO</b>		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
<b>EMISSIONE N. E4 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME</b>		
Portata massima	20	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------	----	--------------------

**EMISSIONE N. E5 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME**

Portata massima	20	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E6 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME**

Portata massima	20	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E7 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME**

Portata massima	20	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E8 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME**

Portata massima	20	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E9 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME**

Portata massima	20	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. 10A REPARTO NUOVA PRODUZIONE**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

**EMISSIONE N. 10B REPARTO NUOVA PRODUZIONE**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

**EMISSIONE N. 10C REPARTO NUOVA PRODUZIONE**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

**EMISSIONE N. 10D REPARTO NUOVA PRODUZIONE**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

**EMISSIONE N. 10E REPARTO NUOVA PRODUZIONE**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

**EMISSIONE N. 10F REPARTO NUOVA PRODUZIONE**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

**EMISSIONE N. 10G REPARTO NUOVA PRODUZIONE**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

**EMISSIONE N. 10H REPARTO NUOVA PRODUZIONE**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

**EMISSIONE N. 10I REPARTO NUOVA PRODUZIONE**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

**EMISSIONE N. 10L REPARTO NUOVA PRODUZIONE**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

**EMISSIONE N. E13 SILO POLIPROPILENE + SILO POLISTIROLO**

Portata massima	900	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E14 LINEA TAMPOGRAFIA**

Portata massima	5500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

- a) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
- b) i camini di emissione, compresi i torrini, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dalla norma UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
  - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV espressi come Ctot**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) al fine di quantificare meglio le emissioni diffuse, **nella stagione estiva dell'anno 2021** deve essere effettuata una campagna di monitoraggio nelle condizioni di lavoro più gravose (tipologia di materia prima, quantitativi e numero di macchine in funzione contemporaneamente) finalizzata all'esecuzione di campionamenti personali su gruppi omogenei di lavoratori presenti nei due reparti di lavoro per la determinazione della concentrazione di COV speciatati (tra cui alcheni) ed aldeidi; i campionamenti dovranno essere almeno 3 per gruppo omogeneo identificato ed effettuati con torrini accesi e portoni chiusi. L'esito di tale campagna deve essere trasmesso ad Arpae di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza entro 45 giorni dalla sua effettuazione. **Si fa riserva**

**di modificare i limiti e le prescrizioni del presente atto in base all'esito di tali monitoraggi;**

- f) il sistema di abbattimento di E13 deve essere mantenuto in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione dello stesso devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- g) fermo restando il rispetto dei limiti imposti il gestore può non effettuare monitoraggi periodici ad E13 ed E14, nonché ad E4, E5, E6, E7, E8 ed E9;
- h) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dell'impianto generante l'emissione E14 non può superare i due mesi;
- i) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dell'impianto generante l'emissione E14 ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

**3. di fare salvo che:**

- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- in presenza di torri evaporative, resta fermo quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";

**4. di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

**5. di dare atto che:**

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Piacenza sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
Documento firmato digitalmente  
*ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**